



TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

ESECUZIONI IMMOBILIARI – G.E. DOTT. F. GRASSI

PROCEDURA ESECUTIVA N. 48/2025 R.G.E.

**DELEGATO ALLE VENDITE AVV. PAOLO ROSETTI TEL. 085.6921015 . MAIL
rosetti_studiolegale@hotmail.com**

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

SECONDO ESPERIMENTO

L'Avv. PAOLO ROSETTI, Professionista Delegato (referente della procedura) nominato dal Tribunale di Chieti con ordinanza in data 24.03.2026,

AVVISA CHE

tramite il portale del gestore www.spazioaste.it – **il giorno 03 novembre 2026 alle ore 11.30**, avrà luogo l'esame delle offerte e la

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

dei seguenti beni:

LOTTO UNICO

A

PIENA PROPRIETA', per la quota di 1/1, di **FABBRICATO ad uso RESIDENZIALE UNIFAMILIARE**, tipo **VILLINO**, sito nel **Comune di San Giovanni Teatino (CH)**, alla via **Donizetti, n.22** ed identificato nel **NCEU al Foglio di Mappa n. 5 part. 916 sub. 3, cat. A/7, classe 1, Consistenza 12 vani, Rendita € 1.487,40.**

L'edificio insiste su un lotto di terreno di circa 1050 mq, delimitato da una recinzione su tutti i lati ed identificato nel NCEU al Fg 5 part. 916 sub. 4 come **BENE COMUNE NON CENSIBILE** e nel C.T. al Fg 5 part. 916 come **ENTE URBANO**. Una porzione di circa 40 mq della suddetta corte esclusiva, posta oltre la recinzione, sul lato Nord-Ovest, risulta occupata dalla sede stradale di una via privata di accesso ai lotti retrostanti; ulteriori 25 mq della medesima corte, ubicati in corrispondenza dello spigolo Nord, risultano destinati ad ampliamento della sede stradale di via Donizetti - Servitù di passaggio pedonale, carrabile e di tutte le reti impiantistiche.

Il piccolo edificio residenziale si articola su tre piani: il Piano Terra si compone da un unico vano avente una superficie di circa 44 mq e un' altezza utile interna di 2,38 mt, adibito a cantina/magazzino; il Piano Primo, di complessivi 83 mq ed altezza utile interna variabile da 3,00 mt a 5,20 mt, è composto da ingresso, cucina, soggiorno e disimpegno; il Piano Sottotetto presenta una superficie di circa 72 mq e un' altezza utile media di 2,135 mt, ed è composto da due camere da letto, disimpegno, bagno e ripostiglio.

L'unità immobiliare in oggetto risulta interessata da lavori di ristrutturazione edilizia non ultimati, e si presenta in uno stato di abbandono e di degrado strutturale /manutentivo.

Il tutto è posto a confine con: a Nord-Ovest, con via Donizetti (da cui ha accesso); a Nord-Est e inferiormente, con **PORZIONE DI FABBRICATO ad uso AUTORIMESSA**, individuato



catastalmente al Fg 5 part.916 sub 2, di proprietà della stessa ditta; a Sud-Est, con il FABBRICATO ad uso RESIDENZIALE PLURIFAMILIARE IN CORSO DI COSTRUZIONE, non censito catastalmente, di proprietà della stessa ditta; a Sud-Ovest, con l'immobile individuato catastalmente al Fg 5 part. 4381, di proprietà *** DATO OSCURATO ***.

B

PIENA PROPRIETA', per la quota di 1/1, di PORZIONE di FABBRICATO ad uso AUTORIMESSA, sita nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), alla via Donizetti, n.22 ed identificata nel NCEU al Foglio di Mappa n. 5 part.916 sub.2, Cat. C/6, classe 2, Cons. 38 mq, Rend. € 100,09.

L'unità immobiliare è ubicata al piano terra del villino e si compone di tre vani, di cui uno avente una superficie di circa 30 mq ed altezza utile interna pari a 2,38 mt, destinato a parcheggio, e due di superficie complessiva pari a 9 mq, rispettivamente ad uso ripostiglio e WC.

L'unità immobiliare in oggetto risulta interessata da lavori di ristrutturazione edilizia non ultimati, e si presenta in uno stato di abbandono e di degrado strutturale /manutentivo.

Il tutto è posto a confine con: a Nord-Ovest, con via Donizetti (da cui ha accesso), a Sud-Ovest e superiormente con FABBRICATO ad uso RESIDENZIALE UNIFAMILIARE, individuato catastalmente al Fg 5 part.916 sub.3, di proprietà della stessa ditta; a Sud-Est, con il FABBRICATO RESIDENZIALE PLURIFAMILIARE IN CORSO DI COSTRUZIONE non censito catastalmente, di proprietà della stessa ditta; a Nord-Est, con l'immobile individuato catastalmente al Fg 5 part.992, di proprietà *** DATO OSCURATO ***.

C

PIENA PROPRIETA', per la quota di 1/1, di PORZIONE di FABBRICATO ad uso RESIDENZIALE PLURIFAMILIARE IN CORSO DI COSTRUZIONE, tipo PICCOLA PALAZZINA, sito nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), alla via Donizetti, 22, non identificato catastalmente.

L'edificio è formato da un unico corpo di fabbrica sviluppantesi su quattro livelli, oltre che da un piano terra (dove sono ubicati i garage) ed è stato realizzato in aderenza all'edificio residenziale esistente. La porzione di immobile in oggetto si compone da sette unità immobiliari ad uso abitativo attualmente in corso di costruzione.

I Piani Primo, Secondo e Terzo sviluppano una superficie utile di circa 140 mq ciascuno e un' altezza utile interna di 2,70 mt, e risultano suddivisi in due appartamenti per ciascun livello; il Piano Quarto o Sottotetto è costituito da un unico appartamento avente una superficie utile di circa 150 mq e un' altezza interna media di 2,40 mt.

Trattasi di fabbricato non ancora ultimato in precario stato di conservazione e di manutenzione.

Il tutto è posto a confine con: inferiormente con PORZIONE DELLO STESSO FABBRICATO ad uso garage; a Nord-Ovest, con FABBRICATO ad uso RESIDENZIALE UNIFAMILIARE, identificato catastalmente al Fg 5 part.916 sub.3 e con PORZIONE DI FABBRICATO ad uso AUTORIMESSA, identificato catastalmente al Fg 5 part 916 sub 2, di proprietà della stessa ditta; a Nord-Est con l'immobile, individuato catastalmente al Fg 5 part.992, di proprietà *** DATO OSCURATO *** ; a Sud-Est con il terreno individuato catastalmente al Fg 5 part. 215, di proprietà *** DATO OSCURATO *** ; a Sud-Ovest con l'immobile individuato catastalmente al Fg 5 part. 4381, di proprietà *** DATO OSCURATO ***.





PIENA PROPRIETA', per la quota di 1/1, di PORZIONE DI FABBRICATO ad uso GARAGE IN CORSO DI COSTRUZIONE, sito nel Comune di San Giovanni Teatino (CH), alla via Donizetti, 22, non identificata catastalmente.

La suddetta porzione di immobile è ubicata al piano terra di un più ampio fabbricato a destinazione residenziale e si compone, oltre che dall'androne d'ingresso, dal corpo scala e ascensore, dai locali tecnici, da sette unità immobiliari ad uso autorimessa attualmente in corso di costruzione. L'intero piano sviluppa una superficie di circa 169 mq e un' altezza utile interna di 2,70 mt.

Il tutto è posto a confine con: superiormente con PORZIONE DELLO STESSO FABBRICATO ad uso RESIDENZIALE; a Nord-Ovest, con FABBRICATO ad uso RESIDENZIALE UNIFAMILIARE, identificato catastalmente al Fg 5 part.916 sub.3 e con PORZIONE DI FABBRICATO ad uso AUTORIMESSA, identificato catastalmente al Fg 5 part 916 sub 2, di proprietà della stessa ditta; a Nord-Est con l'immobile, individuato catastalmente al Fg 5 part.992, di proprietà *** DATO OSCURATO *** ; a Sud-Est con il terreno individuato catastalmente al Fg 5 part. 215, di proprietà *** DATO OSCURATO *** *** DATO OSCURATO *** ; a Sud-Ovest con l'immobile individuato catastalmente al Fg 5 part. 4381, di proprietà *** DATO OSCURATO ***.

Tutti gli immobili risultano non abitati/occupati.

Tutti gli immobili risultano sprovvisti dei seguenti certificati: collaudo statico, impiantistica a norma, A.P.E., agibilità/abitabilità.

AL VALORE D'ASTA DI Euro 833.300,80 (ottocentotrentatremilatrecento/80)

OFFERTA MINIMA Euro 624.975,60 (seicentoventiquattromilanovecentosettantacinque/60)

In caso di gara ex art. 573 c.p.c. eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a:
Euro 3.000,00 (tremila/00)

D E T E R M I N A

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ ASINCRONA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015. Anche ad integrazione di quanto previsto nel citato decreto le offerte di acquisto (in bollo¹) potranno essere presentate **unicamente dall'offerente** (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) **o dal procuratore legale anche a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c.**, sino alle **ore 23.59** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia <https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC567>; il file criptato in formato zip .p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo Pec del Ministero della Giustizia

¹ Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamento di bolli digitali" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.



***offerta@pvp.dgsia@giustiziacert.it*. Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da “presentatori” diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).**

A pena d’inammissibilità l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell’offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l’offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015².

L’offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore Pec del Ministero della Giustizia;

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema Giustizia l’offerta dovrà essere depositata ai sensi dell’art. 15 D.M. n. 32/2015.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L’offerta dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l’indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell’offerta, inferiore di oltre un quarto rispetto al valore d’asta indicato;
- i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a novanta giorni dalla data dell’aggiudicazione;
- l) l’importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 % del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto;
- m) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- o) l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste³;
- p) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, di voler/non voler usufruire dei benefici della prima casa in fase di registrazione, e indicare se si è coniugati e il regime patrimoniale;

NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all’offerta.

² Detta modalità di trasmissione dell’offerta sarà operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della giustizia le formalità di cui all’art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15;

³ **Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all’offerente o al procuratore legale depositante.**



3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

- a) copia del documento di identità e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre ai documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la c.d. "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione;
- c) se l'offerta è formulata da più persone, copia, anche per immagine, della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di due mesi prima dell'offerta, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società, alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi, attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale;
- h) le dichiarazioni relative allo stato civile, la dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e se si vuole usufruire dei benefici della prima casa in fase di registrazione etc...., effettuate in separato modulo;
- i) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica⁴.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente della procedura aperto presso la BCC Pratola Peligna con IBAN IT43G0874715500000000054177; specificando nella causale del bonifico: **"AVV. PAOLO ROSETTI – 03.11.2026 - versamento cauzione – proc. 48/2025 – Lotto unico"**. la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno precedente alla vendita e dovrà essere di importo pari almeno al 10 % del prezzo offerto ovvero alla diversa misura stabilita con provvedimento del G.E.. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici istantanei effettuati oltre l'orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità "OUR", lo stesso andrà inoltrato all'istituto con la clausola "senza spese per il beneficiario"; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, ciò sarà motivo di esclusione dell'offerta.

⁴ La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.



5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

L'offerta non è efficace se:

- perviene oltre il termine stabilito per il deposito dell'offerta;
- se l'offerta è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza;
- se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura pari o superiore al decimo del prezzo da lui proposto;
- se l'importo della cauzione, per qualsiasi causa, non risulti accreditato sul conto corrente della procedura entro il giorno precedente quello stabilito per l'apertura delle buste.
- se, nei casi in cui è prevista procura notarile questa manchi;
- **se il delegato è impossibilitato al riconoscimento dell'identità dell'offerente per mancata allegazione dei documenti.**

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte all'orario di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza in via telematica eventuale delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, nel giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita; gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

In caso di offerta unica

Qualora, in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita, sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, telematica asincrona, senza incanto e con identico prezzo base);
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo, se l'unica offerta sia inferiore, nei limiti



di un quarto, rispetto al prezzo base, si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte che vengano ritenute ammissibili e valide, si procederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata.

Si procederà a gara con modalità asincrona sull'offerta valida più alta, che avrà durata di **24 (ventiquattro) ore** a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo così stabilito:

- € 500 per gli immobili di valore fino a € 10.000;
- € 1.000 per gli immobili di valore oltre € 10.001 e fino a € 50.000;
- € 1.500 per gli immobili di valore oltre € 50.001 e fino a € 100.000;
- € 2.000 per gli immobili di valore oltre € 100.001 e fino a € 200.000;
- € 2.500 per gli immobili di valore oltre € 200.001 e fino a € 300.000;
- € 3.000 per gli immobili di valore oltre € 300.001.

7. EXTRA TIME/PROLUNGAMENTO GARA

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 3 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 3 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento di 3 minuti. L'aggiudicazione all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al termine della gara, prorogata al primo giorno non festivo se cadente di sabato o in giorno festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà l'aggiudicazione a favore del migliore offerente.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base: - qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione del lotto, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il lotto è assegnato al creditore istante; - qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione del lotto, si procederà come sopra. Il migliore offerente sarà individuato secondo i seguenti criteri e nel seguente ordine: 1) il maggior prezzo offerto; in subordine: 2) la maggiore cauzione versata; 3) la minore dilazione temporale per il versamento del saldo prezzo; ed infine 4) la priorità temporale nel deposito dell'offerta.

All'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

8. TERMINI PER IL SALDO PREZZO

In caso di aggiudicazione, il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui non sia stato indicato il termine, ovvero sia stato indicato un termine superiore a 90 giorni, il versamento del saldo del



prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

9. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale o l'avvocato incaricato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato, nei tre giorni successivi alla vendita, il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data antecedente rispetto alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

10. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti i necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2) relativo al contenuto dell'offerta, il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione complessivo dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo, faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, dovrà presentare entro il termine massimo di 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, apposita istanza, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente



decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”. In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto al versamento del **15% del prezzo di aggiudicazione** quale somma necessaria al fine di corrispondere gli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché i compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento. Le somme eventualmente eccedenti verranno, successivamente, restituite non appena il delegato avrà effettuato i pagamenti dovuti, così come saranno restituite le somme versate per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli, che rimarranno a carico della procedura. Allo stesso modo potranno essere domandate integrazioni di versamento rispetto a tale somma, soltanto nel caso in cui essa non risulti bastevole a coprire le spese appena indicate. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Con la conseguenza che il mancato versamento, entro il termine, di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, oltre alla eventuale condanna ex artt. 587, 2° co, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c..

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO

1. ai sensi dell'art. 585, ult. co c.p.c., nel termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza delle responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci (a tal fine potranno utilizzarsi i modelli “antiriciclaggio persona fisica” o “antiriciclaggio persona giuridica” resi disponibili sul sito del Tribunale di Chieti, “sezione esecuzioni immobiliari” sotto “modulistica”), dovrà, inoltre, fornire al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 necessarie e aggiornate per consentire a quest'ultimo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio;

2. se, nel termine fissato per il versamento del prezzo, non è resa la dichiarazione di cui all'art. 585, 4° co. c.p.c., il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. (decadenza dall'aggiudicazione e perdita della cauzione), contestualmente fissando la nuova vendita e chiedendo al giudice di disporre la restituzione all'aggiudicatario della parte del prezzo versato eccedente l'importo della cauzione incamerata dalla procedura al conto corrente di provenienza;

3. se, nel termine fissato per il versamento del prezzo, è resa la dichiarazione di cui all'art. 585, 4° co. c.p.c., il professionista delegato, operati gli adempimenti antiriciclaggio quale soggetto obbligato, allegherà alla bozza del decreto di trasferimento da trasmettere al giudice esclusivamente la dichiarazione ricevuta dall'aggiudicatario ex art. 585, 4° co. c.p.c. mantenendo assoluto riserbo in merito sia ai dati personali - il cui trattamento si è reso necessario per gli scopi e per le attività



previste dalla legge antiriciclaggio - sia alle eventuali segnalazioni di operazioni anomale e sospette che abbia trasmesso alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.), dati e segnalazioni che, a norma di legge, non dovrà condividere con alcun soggetto (neanche con il Giudice);

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia dal professionista delegato:

- a) mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- b) mediante pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente presenti AVENDO CURA DI ELIMINARE DA OGNI DOCUMENTO I DATI POTENZIALMENTE LESIVI DELLA PRIVACY DEL DEBITORE ESECUTATO), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte sul sito internet del gestore della vendita www.spazioaste.it e sui siti internet www.tribunale-chieti.giustizia.it www.astalegale.net nonché attraverso la pubblicazione dell'estratto dell'avviso sui social networks.

RENDE NOTO

- a) _____ che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) _____ che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) _____ che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) _____ che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- e) _____ che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso in un momento antecedente all'aggiudicazione, con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per il caso contemplato dall'art. 560, comma 3 c.p.c., sarà emesso ed attuato a cura del custode a spese della procedura – salvo espresso esonero dell'aggiudicatario- da far pervenire al custode entro il termine previsto per il saldo prezzo. In caso di esonero, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, potrà essere eseguita esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura e spese dell'aggiudicatario o dell'assegnatario;
- f) _____ che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet [dei gestori della pubblicità e sul sito internet del Tribunale di Chieti](#);



g) _____ che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA;

h) _____ che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal delegato a chiunque vi abbia interesse;

A V V E R T E

a) che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

b) che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.

I N F O R M A

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richiesti al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita;

Chieti, 22 luglio 2026.

Il Professionista Delegato
Avv. Paolo Rosetti

